

TRIBUNALE DI MESSINA

Sezione Lavoro

Ricorso ex art 414 cpcp con istanza ex art 700 cpc con istanza di
notificazione per pubblici proclami ex art. 151 cpc

Per la dott.ssa MINUTOLI Giovanna nata a Messina il
31/10/1975 ivi residente in Consolare Pompea n.293,
c.f.MNTGNN75R71F158Urappresentata e difesa,
dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F.
LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in
Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli
avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288;
avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al
presente atto,

- ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, in personale del
Ministro pro tempore;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA,
in persona del legale rappresentante pro tempore,

nonché,

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie
Provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia
di Messina-posti comuni e di sostegno- del personale docente
di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per



il biennio 2022/2023 e 2023/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;

FATTO

In data 23.05.022, la ricorrente ha presentato formale domanda di aggiornamento nelle graduatorie (G.P.S.) della Provincia di Messina per la classe di concorso AAAA, prima fascia; (doc.1)

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il servizio prestato ed il punteggio maturato secondo le disposizioni ministeriali.

Con decreto prot. n. 16606 del 29.7.2022 l'Usp di Messina ha provveduto ha pubblicato la graduatoria definitiva , prontamente reclamata, attribuendo alla ricorrente un punteggio inferiore ed errato pari a 14,5 punti da quello effettivamente maturato.(doc.2)

Orbene la predetta graduatoria si appalesa illegittima, viziata e come tale deve essere riformata per i seguenti

MOTIVI

1. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 O.M. n. 112 del 6.5.2022*

La graduatoria gravata si pone in aperto contrasto con quanto previsto nell'art. 15 della ordinanza ministeriale 112/022 laddove testualmente prescrive che “(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio) 1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso,



tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma 1. 2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici. 3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente. 4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. 5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia. 6. Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il



medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie".

Orbene nel caso *de quo* alla ricorrente è stato attribuito , per il servizio svolto , un punteggio pari a punti 2 per ogni mese di servizio o frazione di giorni 16 ovvero il medesimo punteggio maturato dalla stessa nel precedente biennio (doc.3), non computando di contro il punteggio maturato nell'a.s. 2021/2022 puntualmente indicato in domanda.

Difatti la ricorrente nell'a.s. 2021/2022 ha svolto servizio dal 12.05.021 al 13.05.021, dal 24.05.021 al 28.05.021, dal 25.1.022 al 25.02.022, dal 28.02.022 al 28.02.022, dal 1.03.022 al 2..03.022, dal 3.03.022 al 4.03.022, dal 7.03.022 al 18.03.022, dal 21.03.022 al 25.03.022, dal 31.03.022 al 6.04.022, dal 8.04.022 al 13.04.022, maturando un diverso e maggiore punteggio pari a punti 6.(doc.4)

Il vero è che l'amministrazione scolastica ha omesso di valutare (e sommare) il punteggio maturato con il servizio svolto dalla ricorrente nel precedente anno scolastico e ciò in violazione della tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune A/1, lettera C punto C.1 allegata all'O.M. 112/2022 nella parte in cui attribuisce un punteggio pari a 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni per il servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune o di sostegno.



In realtà l'amministrazione scolastica con la graduatoria pubblicata in data 29.07.2022 ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio complessivo pari a 14.5 omettendo invece di attribuire l'ulteriore punteggio pari a 6 maturato con il servizio di insegnamento svolto nell' a.s. 2021/2022.

Tutto quanto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Accertare e dichiarare il riconoscimento in favore della ricorrente, nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Messina-posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, dell'ulteriore punteggio acquisito in virtù del servizio di insegnamento prestato nell' a.s. 2021/2022 pari a 6 punti, da sommare al punteggio pari a 14.5 punti riconosciuto dall'Amministrazione resistente, per un totale complessivo di 20.5 punti;
- 2) Conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti di attribuire alla ricorrente, previa



riformulazione della graduatoria, del diverso e corretto punteggio di cui *infra*;

- 3) Con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore distrattario.

Messina 30.09.2022

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Messina-posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, pubblicate in data 29.07.022 ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa istanza Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA



Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Messina-posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, pubblicate in data 29.07.022 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati: a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso ; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) definitive della Provincia di Messina-posti comuni e di sostegno- del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per il biennio 2022/2023 e 2023/2024, pubblicate in data 29.07.022; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .

Messina, 30.09.022

Avvocato

Vincenzo La Cava.



